

vedimenti in odio agli stranieri emanandi dallo Stato beneficiario. Rientrano anche nel « rischio politico » i provvedimenti del congelamento dei capitali esteri investiti (che non possono più essere riportati in patria), i cambi forzosi fra la moneta locale e la moneta del capitalista straniero, l'imposizione alle società estere di trasformarsi in nazionali, di dare la maggioranza delle azioni a cittadini dello Stato beneficiario, di immettere nella direzione personale indigeno, di mutare la propria attività industriale, di non compiere certi negozi ecc. Come può essere eliminato o almeno attenuato il pericolo di questi provvedimenti successivi all'investimento?

Anzitutto il timore dell'investitore estero sarà assai attenuato quando lo Stato beneficiario abbia un regime di tipo capitalista; quando l'organizzazione costituzionale sia democratica; quando non si riscontrino forti correnti rivoluzionarie nella massa della popolazione; quando lo Stato abbia pubblicamente emanato programmi di sviluppo a lungo termine ed abbia bisogno di ulteriore capitale estero per portarli a compimento; quando lo Stato presenti un apparato giudiziario ed amministrativo efficiente ed improntato ad imparzialità.

Si aggiunge che il cittadino estero gode della protezione diplomatica del proprio Stato nazionale, il quale Stato potrà intervenire ove gli sia stata denegata giustizia dopo l'inutile espletamento dei rimedi giurisdizionali interni; che, nell'ambito del diritto internazionale, è riconosciuto allo straniero il c. d. « diritto quesito », la cui tutela è affidata al suo Stato nazionale e può essere fatta valere contro lo Stato violatore davanti la Corte di Giustizia Internazionale; che, in caso di esproprio in danno dello straniero, il diritto internazionale assicura al medesimo un'indennità sufficiente e sollecita e che tale pretesa è stata più volte riconosciuta legittima da arbitri e da corti di giustizia a carattere internazionale.

Deve, però, osservarsi che queste garanzie sono assai poco efficienti, sia perchè la loro realizzazione dipende dalla discrezionale volontà dello Stato nazionale, cui il capitalista straniero appartiene, sia perchè quest'ultimo deve prima espletare i rimedi giurisdizionali interni che sono lunghi e costosi, sia perchè tanto i procedimenti interni, quanto quelli internazionali non sempre raggiungono lo scopo di far ottenere all'espropriato un compenso adeguato. In alcuni contratti di investimenti esteri si è anche apposta la clausola arbitrale, tendente ad escludere la giurisdizione locale dello Stato beneficiario. Non sempre, però, questa clausola è rispettata dai tribunali locali e spesso la sentenza arbitrale non è eseguita dallo Stato soccombente.

Altri rimedi più efficienti si sono attuati o almeno proposti. Alcuni Stati importatori di capitali esteri hanno fornito garanzie unilaterali, per via diplomatica, allo Stato esportatore, impegnandosi a non emanare alcun provvedimento nocivo contro l'investi-

mento ricevuto dai suoi cittadini; altri Stati — come già si è rilevato — hanno consacrato questo impegno in un accordo formale, cioè in un trattato intercorso fra i due Stati interessati.

Un valido mezzo di garanzia è pure l'assicurazione.

Alcuni paesi esportatori di capitali verso paesi sottosviluppati presentano sistemi di assicurazione dei crediti verso l'estero. Questi contratti di assicurazione sono, di solito, fatti da imprese assicuratrici di larga solidità e ad ampio raggio d'azione, controllate dallo Stato esportatore. I contratti di assicurazione coprono gran parte dei rischi economici e politici delle imprese nazionali esportatrici; essi garantiscono, per lo più, i crediti a corto e a medio termine; più raramente o con maggiori limitazioni quelli a lungo termine. In Inghilterra, ad es., queste assicurazioni sono fatte da uno speciale dipartimento del *Bord of Trade*; negli U.S.A. dalla *Export-Import Bank*. L'assicurazione del credito estero presenta il difetto del suo rilevante costo; inoltre è quasi sempre limitata nel tempo, nell'elencazione dei rischi e spesso anche collegata all'esportazione di merce nazionale. In questo caso l'assicurazione copre unicamente il rischio del mancato pagamento delle merci esportate o del rimborso dei capitali concessi per l'acquisto, da parte del paese sottosviluppato, di merci nazionali. Alcuni Stati esportatori di capitali e di merci garantiscono in proprio gli investimenti esteri dei propri cittadini; la garanzia copre soltanto i c. d. rischi politici. Tale garanzia è data ai propri sudditi, esportatori di denari e di merci, dagli U.S.A., dalla Germania Occidentale e dal Giappone.

Anche questa forma di assicurazione statale è data spesso soltanto agli esportatori di merci o di impianti industriali e non a qualsiasi esportatore di capitali.

Il sistema dell'assicurazione statale è indubbiamente il migliore, sia per la sua maggior garanzia, sia per la sua gratuità nei confronti del cittadino esportatore; non molti Stati, però, lo potrebbero adottare per ragioni politiche e finanziarie.

I rapporti del Segretario Generale delle N. U. prospettano altre forme di garanzia che potremo considerare di carattere internazionale.

Una di queste consisterebbe nella negoziazione, su piano mondiale o almeno regionale, di trattati multilaterali (ai quali parteciperebbero come parti contraenti Stati esportatori di capitali e di beni e Stati importatori) contenenti una « carta » dei principi in materia di investimenti esteri. Verrebbero così codificate in trattati multilaterali le norme regolanti questi trasferimenti e le garanzie fondamentali della loro integrale restituzione. Un sondaggio fatto dal Segretario Generale ha, però, accertato varie difficoltà ed opposizioni dei governi ad un siffatto progetto.

Un'altra proposta propugna l'arbitrato interna-